



COMUNE DI PISA

Tipo Atto : PROVVEDIMENTO DIRIGENTE

N. Atto 379

del 10/03/2026

Proponente : DD 10 Attuazione e rendicontazione progetti PNRR - Programmazione lavori pubblici - Infrastrutture verdi

OGGETTO	PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA” - CUP J55E22000200001. APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI AFFIDATO A RTI CETOLA SPA E LFM SPA – CIG DERIVATO A01E63D27E – CONTRATTO REP.56259 DEL 05.03.2024 E ATTO AGGIUNTIVO REP.56262 DEL 06.03.2024: AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO PER L’IMPRESA LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS CON SEDE IN VIA ENRICO CAPECCHI 92/D PONTEDERA (PI) - P.IVA: 0224170505
----------------	--

Uffici Partecipati	
PNRR monitoraggio - progetti edilizia scolastica	SEGRETARIO GENERALE
Dirigente Direzione 10	

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR): MISSIONE 4, COMPONENTE 1, INVESTIMENTO 1.1 – “INTERVENTO DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL’ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA” - CUP J55E22000200001. APPALTO INTEGRATO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE LAVORI AFFIDATO A RTI CETOLA SPA E LFM SPA – CIG DERIVATO A01E63D27E – CONTRATTO REP.56259 DEL 05.03.2024 E ATTO AGGIUNTIVO REP.56262 DEL 06.03.2024: autorizzazione al subappalto per l’impresa LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS con sede in Via Enrico Capecchi 92/D Pontedera (PI) - P.IVA: 0224170505

IL RESPONSABILE E.Q.

DATO ATTO CHE:

- con decisione del Sindaco, con atto n.164 del 28.09.2023, è stato attribuito all’ Arch. Fabio Daole l’incarico di Dirigente della Direzione D10 “Attuazione e rendicontazione progetti PNRR – Programmazione lavori pubblici – Infrastrutture verdi”;
- con provvedimento DD10 n. 1971 del 30/11/2023, il sottoscritto Ing. Stefano Garzella è stato nominato responsabile posizione organizzativa “MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DI TUTTI I PROGETTI PNRR E GESTIONE TECNICA DELL’EDILIZIA SCOLASTICA DEI PROGETTI PNRR”;
- con Deliberazione del C.C. n. 54 del 19.12.2024 è stato approvato il D.U.P. 2025-2027, inclusivo del Programma triennale dei Lavori Pubblici 2024-26 e l’Elenco annuale dei lavori;
- con Deliberazione del C.C. n. 59 del 10.12.2024 è stato approvato il Bilancio di previsione 2025-2027;
- con Deliberazione della G.C. n. 344 del 23.12.2024 è stata approvata la Parte finanziaria del P.E.G. 2025-2027;

VISTI:

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito, “PNRR”) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Missione 4 “Istruzione e Ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università” – Ambito di intervento 1: “Miglioramento qualitativo e ampliamento quantitativo dei servizi di istruzione e formazione” - Investimento 1.1 “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia” del PNRR (M4.C1- I1.1), che mira a finanziare progetti di costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell’infanzia al fine di migliorare l’offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un aiuto alle famiglie, incoraggiando la partecipazione delle donne al mercato del lavoro e la conciliazione tra vita familiare e professionale, con priorità per le strutture localizzate nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane, allo scopo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi

esistenti, nonché progetti volti alla riconversione di spazi delle scuole dell'infanzia attualmente inutilizzati, con la finalità del riequilibrio territoriale;

- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- l'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio di non arrecare un danno significativo a norma del regolamento del dispositivo per la ripresa e resilienza";
- le Circolari n.32 del 30.12.2021 e n.33 del 13.10.2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e l'allegata Guida operativa per il rispetto del DNSH;
- la Circolare n. 20 dell'11/08/2022 del Ministero dell'Economia e Finanze e le allegate Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR;

VISTI:

- il DM del 2 dicembre 2021, n. 343 con il quale il Ministro dell'istruzione ha indicato, tra gli obiettivi, quello di consentire la costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli asili nido e delle scuole dell'infanzia al fine di migliorare l'offerta educativa sin dalla prima infanzia e offrire un concreto aiuto alle famiglie. Il target e il milestone di livello europeo e nazionale associati all'intervento prevedono entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025 la creazione di almeno 264.480 nuovi posti tra asili nido e scuole di infanzia;
- l'Avviso prot. n. 48047 del 02.12.2021 pubblicato dal Ministero dell'Istruzione in attuazione del citato DM per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili nido e scuole di infanzia, da finanziare nell'ambito del PNRR – Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1 "Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU ;

DATO ATTO che il Comune di Pisa ha partecipato al suddetto avviso pubblico con l'intervento di Demolizione e ricostruzione dell'asilo nido San Biagio sito in via di Nudo a Pisa, che prevede un importo complessivo di euro 1.471.206,00 chiedendo il finanziamento con fondi PNRR per un importo pari a € 1.346.206,00 e prevedendo inizialmente un cofinanziamento con fondi propri comunali per un importo pari a € 125.000,00;

DATO ATTO che l'intervento è risultato dapprima non ammesso al finanziamento in base alla graduatoria di cui al decreto direttoriale n. 74 del 26 ottobre 2022 e successivamente, a seguito di scorrimento della stessa graduatoria, ammesso definitivamente per la quota di euro 1.346.206,00 finanziata con risorse PNRR, come da comunicazione con nota dell'Unità di Missione PNRR prot. 100146 del 24.11.2022 di ammissione al finanziamento;

VISTO l' "Accordo di concessione del finanziamento e meccanismi sanzionatori" sottoscritto dal Sindaco di Pisa in data 16/11/2022 e successivamente dal Direttore Generale della Unità di Missione PNRR, tra Ministero dell'Istruzione e Comune di Pisa e il successivo "Addendum", Registro Ufficiale n.76894 del 24.05.2023;

DATO ATTO che l'intervento "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO" sito in via di Nudo a PISA è stato inserito nel piano triennale delle opere pubbliche

per l'anno 2023, nella prima variazione di cui alla Delibera CC n. 3 del 02/02/2023 (PPI2023/366) a cui è associato il **CUP J55E22000200001**;

DATO ATTO che:

1. con delibera di giunta n. 171 del 25.07.2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento;
2. per l'aggiudicazione dei lavori il Comune di Pisa ha deciso di ricorrere all'appalto integrato aderendo alle procedure di Accordi Quadro, gestite direttamente da Invitalia in favore degli Enti locali – Soggetti attuatori al fine di accelerare la realizzazione degli interventi dell'Investimento in oggetto, dovendosi predisporre da parte dell'Amministrazione un progetto di livello definitivo;
3. con Delibera di Giunta n. 257 del 12/10/2023 è stato approvato in linea tecnica il progetto definitivo dell'intervento;
4. con determinazione dirigenziale D10/1423 del 19.10.2023 è stato deciso di:
 - attivare il Contratto specifico (CIG derivato: A01E63D27E) per la realizzazione in appalto integrato dell'intervento in oggetto ricorrendo all'accordo quadro aggiudicato da INVITALIA nell'ambito del LOTTO GEOGRAFICO 18 - Toscana CIG: 969034018B - Cluster AQI – Pisa – B, con l'operatore economico in RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) - STUDIO PERILLO SRL, GPA SRL, CSPE SRL (progettista) per un ribasso unico percentuale del 16,50000%, quindi per un importo di contratto di Euro 1.141.811,33 oltre IVA e Oneri di legge comprensivo dei costi della sicurezza per un totale complessivo di Euro 1.263.610,91;
 - approvare il quadro economico rideterminato a seguito del ribasso offerto;
5. con Determina D10/1697 del 28.11.2023 è stato deciso di affidare i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura relativi alla direzione dei lavori, direzioni operative delle parti strutturali e impiantistiche, nonché coordinamento sicurezza in fase esecuzione - CIG A0285529D1 – all'RTP composto da:
 - ARCHOS s.r.l. (mandataria, P.iva 02046250169), quota di partecipazione 60,96%;
 - STUDIO ELETTRTECNICO GUERINI per. Ind. GRAZIANO (mandante, P.Iva 02931130161), quota di partecipazione 10,11%;
 - Ing. SEBASTIANO MOIOLI (mandante, P.Iva 01064510165), quota di partecipazione 11,38%;
 - Ing. NANI ALESSANDRO (mandante, P.Iva 02975880168), quota di partecipazione 7,15%;
 - Ing. ARCH. GIACOMO MASSONI (mandante, P.Iva 01485690521), quota di partecipazione 10,40%;con un ribasso offerto del 5,00073%, per l'importo di euro 89.832,00 oltre oneri previdenziali (4%) e IVA (22%) per un totale di spesa di euro 113.978,84;
6. con Determina D10 n.1719 del 30.11.2023 è stato deciso di:
 - approvare il progetto di livello esecutivo relativo all'intervento denominato "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO SITO IN VIA DI NUDO A PISA" - CUP J55E22000200001 per l'importo netto tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara di euro 1.265.776,41 oltre IVA e oneri di legge per un totale complessivo di Euro 1.399.972,50 approvando contestualmente le modifiche migliorative della funzionalità dell'opera proposte da parte dell'operatore economico

aggiudicatario, interventi autorizzati ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lettera e), del Codice dei Contratti e disposti dal RUP per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% dell'importo del contratto stipulato;

- approvare il quadro tecnico economico dell'opera rideterminato a seguito delle modifiche al progetto e tenuto conto del ribasso offerto in sede di gara prevedendo il riutilizzo delle economie derivate dal ribasso di gara finanziate con risorse PNRR a copertura del maggior importo dei lavori;

7. in data 30.11.2023 sono stati avviati i lavori;
8. in data 05.03.2024 Rep.56259 è stato sottoscritto il contratto attuativo principale discendente dall'accordo quadro generale e strettamente collegato ai lavori e agli importi dell'ODA n.02 predisposta sul progetto definitivo approvato con DGC n.257 del 12.10.2023, per un corrispettivo pari ad € 1.141.811,33 oltre IVA e oneri di legge;
9. in data 06.03.2024 è stato sottoscritto l'atto integrativo Rep.56262 che prende atto delle modifiche apportate al progetto in sede di redazione della fase esecutiva di progettazione, per un corrispettivo modificato pari ad € 1.265.776,41, oltre IVA e oneri di legge e un importo dei soli lavori pari ad € 1.220.643,46 oltre IVA;
10. con determinazione D10/526 del 24.04.2024 si è provveduto a una prima modifica degli impegni di spesa, limitatamente alle spese di progettazione, riducendo l'impegno di spesa con fondi PNRR e compensando la stessa quota con imputazione su fondi comunali;
11. con determinazione D10/878 del 02.07.2024 si è provveduto a:
 - incrementare il cofinanziamento con risorse comunali di Euro 17.000,00 passando da Euro 310.794,00 a Euro 480.794,00, modificando di conseguenza il quadro economico;
 - modificare gli impegni di spesa precedentemente assunti sui lavori, utilizzando le risorse aggiuntive comunali a copertura delle quote corrispondenti alle economie di spesa su fondi PNRR, in modo da averne l'accantonamento nel quadro economico per un eventuale utilizzo in coerenza con quanto disposto dalla Circolare MIM prot n. 148193 del 29/12/2023;
12. con Provvedimento D10/237 del 11.02.2025 (ex D10/1486 del 03.10.2024) si è provveduto alla ulteriore rimodulazione del QTE dell'intervento in oggetto al fine di far confluire nelle economie di gara anche le economie derivanti dall'affidamento di incarichi professionali per i servizi tecnici affidati precedentemente all'appalto integrato relativi a:
 - servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento in oggetto (CIG 9528865C25): economie di gara sul finanziamento PNRR di complessivi Euro 13.965,33;
 - servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per l'attività di verifica della progettazione di fattibilità tecnica ed economica e della progettazione definitiva e esecutiva ai sensi dell'art.26 del D.Lgs.50/2016 dell'intervento in oggetto (CIG 9620481013): economie di gara sul finanziamento PNRR di complessivi Euro 2.602,71;
 - servizio attinente l'architettura e l'ingegneria per la redazione del progetto definitivo per appalto integrato dell'intervento in oggetto (CIG 974565401A): economie di gara sul finanziamento PNRR di complessivi Euro 6.277,96;per un totale di Euro 22.845,00, rimodulando il QTE con la mutua compensazione delle voci, al netto delle economie di gara senza modifica dei contratti in corso;
13. con Provvedimento D10/246 del 12.02.2025 si è provveduto alla rimodulazione del QE redatto sul modello della piattaforma ministeriale FUTURA, con indicazione dell'importo della manodopera e con precisa evidenza delle economie;

14. con Provvedimento D10/517 del 19.03.2025 si è provveduto ad autorizzare il subappalto da parte dell'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) alla ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl, con sede in via Europa n.8, 52010 località Corsalone, Chiusi Della Verna (AR) – P.I. 02035630512 per la esecuzione della struttura portante in legno relativa al solaio di copertura e al porticato, per un importo contrattuale pari ad € 65.000,00 di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;
15. in data 27.03.2025 è stato sottoscritto l'atto aggiuntivo per modificare il comma 9 dell'art. 13 del contratto attuativo Rep.56259 del 05.03.2024 e derogare al termine di trenta giorni previsto all'art.26 delle Condizioni Generali, nel rispetto delle milestone fissate dal PNRR, per i giorni di proroga sul termine di ultimazione lavori concessi all'appaltatore ai sensi dell'art. 107 co. 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
16. con Provvedimento D10/849 del 07.05.2025 si è provveduto ad autorizzare il subappalto da parte dell'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) alla ditta IMPIANTISTICA LEONE srl, con sede in Via Guardialto Piccolo 73 - 70024 Gravina in Puglia (BA) - P.IVA: 08121920725 per la realizzazione di opere edili rientranti nella categoria OG1, per un importo contrattuale pari ad € 139.856,79 di cui euro 1.398,57 per oneri per la sicurezza ed € 55.942,72 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;
17. con Provvedimento D10/1056 del 05.06.2025 si è provveduto a prendere atto del subentro della ditta CAMPALDINO LEGNAMI SRL, con sede in Poppi, frazione Ponte a Poppi, Via Campaldino n.18 – P.I. 00162540512 alla ditta ARREDOLINE COSTRUZIONI srl, con sede in via Europa n.8, 52010 località Corsalone, Chiusi Della Verna (AR) – P.I. 02035630512 nel subappalto autorizzato con provvedimento D10/517 del 19.03.2025 conferito dall'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) per la esecuzione della struttura portante in legno relativa al solaio di copertura e al porticato, per un importo contrattuale pari ad € 65.000,00 di cui euro 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 15.000,00 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;
18. con determinazione D10/999 del 15.07.2025 esecutiva in data 31.07.2025 si è provveduto a:
 - approvare la modifica del contratto principale dei lavori di “DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA” - CUP J55E22000200001, CIG derivato A01E63D27E secondo la perizia suppletiva redatta dal RTP con ARCHOS srl mandataria (P.Iva 02046250169) affidatario della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714 - LFM SPA (mandante) con sede in Bari alla traversa 20 viale Francesco De Blasio n. 14, P.Iva 05902670727, varia da euro 1.264.776,40 (compreso ribasso ed oneri della sicurezza) ad euro 1.344.868,82, con un incremento contrattuale iva esclusa di euro 79.092,42;
 - incrementare i compensi ai professionisti incaricati della direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (affidato al RTP con ARCHOS srl mandataria cui è associato il CIG A01E63D27E), per un importo complessivo aggiuntivo del compenso e relative spese accessorie di euro 7.025,86, oltre oneri previdenziali 4% e iva 22%, per un totale di euro 8.914,41 a modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 in quanto conseguenti a incrementi per miglioramenti funzionali del progetto;

- prevedere un cofinanziamento aggiuntivo con risorse comunali di Euro 165.000,00 finanziandola con risorse comunali, provvedendo a una revisione delle voci del quadro economico, ammontante a complessivi Euro 2.126.620,60;
19. in data 15.07.2025 sono stati sottoscritti l'atto di sottomissione per i lavori e l'atto di sottomissione per i servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in modifica ai contratti originari;
20. con determinazione D10/1704 del 20.11.2025 esecutiva in data 01.12.2025 si è provveduto a:
- approvare la modifica del contratto principale dei lavori di "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELL'ASILO NIDO SAN BIAGIO, SITO IN VIA DI NUDO A PISA" - CUP J55E22000200001, CIG derivato A01E63D27E secondo la perizia suppletiva redatta dal RTP con ARCHOS srl mandataria (P.Iva 02046250169) affidatario della direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, dando atto che l'importo contrattuale netto dei lavori affidati all'impresa in RTI CETOLA SPA (mandataria) con sede in VIA TARANTO N. 37, 71038 PIETRAMONTECORVINO (FG) – P.Iva 03892770714 - LFM SPA (mandante) con sede in Bari alla traversa 20 viale Francesco De Blasio n. 14, P.Iva 05902670727, varia da euro 1.344.868,82 (compreso ribasso ed oneri della sicurezza) ad euro 1.421.992,19, con un incremento contrattuale iva esclusa di euro 77.123,37;
 - incrementare i compensi ai professionisti incaricati della direzione dei lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (affidato al RTP con ARCHOS srl mandataria cui è associato il CIG A01E63D27E), per un importo complessivo aggiuntivo del compenso e relative spese accessorie di euro 1.952,28, oltre oneri previdenziali 4% e iva 22%, per un totale di euro 2.477,05 a modifica del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 in quanto conseguenti a incrementi per miglioramenti funzionali del progetto;
21. in data 20.11.2025 sono stati sottoscritti l'atto di sottomissione per i lavori e l'atto di sottomissione per i servizi di direzione lavori e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione in modifica ai contratti originari;
22. con Provvedimento D10/270 del 19.02.2026 si è provveduto ad autorizzare il subappalto da parte dell'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) alla ditta R&M IMPIANTI E COSTRUZIONI SRLS per l'esecuzione di impianti elettrici e speciali rientranti nella categoria OG11, per un importo contrattuale pari ad € 138.004,78 di cui euro 1.380,00 per oneri per la sicurezza ed € 48.301,67 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;

DATO ATTO ALTRESI' che l'art.19 del contratto Rep.56259 del 05.03.2024 riporta le intenzioni di subappaltare Lavori in categoria OG1 e OG11 nei limiti della normativa vigente manifestate dal subappaltatore in sede di gara;

DATO ATTO che con nota prot.80579 del 01.07.2024 la ditta appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) ha comunicato che il raggruppamento in data 07.06.2024 ha costituito società consortile ai sensi dell'art. 93 del DPR 5 ottobre 2010, n. 270 per procedere all'esecuzione unitaria dei lavori in questione, modalità esecutiva che non costituisce cessione del contratto, né altresì costituisce subappalto e la titolarità del Contratto d'Appalto permane in capo al RTI;

DATO ATTO che la società consortile costituita è denominata ASILO NIDO SAN BIAGIO SCARL con sede legale in Bari, via Traversa 20 Viale Francesco De Blasio n.14, codice fiscale e partita iva 08951130726;

VISTA la richiesta di subappalto inoltrata dall'ATI formata da Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) prot.27107 del 09.03.2026 per l'autorizzazione al subappalto per la ditta LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS con sede in Via Enrico Capecchi 92/D Pontedera (PI) - P.IVA: 0224170505;

DATO ATTO che l'oggetto del subappalto sono le opere di installazione della linea vita rientranti nella categoria OG1, per un importo contrattuale pari ad € 4.000,00 di cui euro 60,00 per oneri per la sicurezza ed € 3.600,00 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;

VISTA la documentazione allegata alla suddetta richiesta di subappalto formulata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante), ed in particolare:

- contratto sottoscritto da ASILO NIDO SAN BIAGIO SCARL costituita dalla suddetta RTI per l'esecuzione dell'appalto e l'impresa LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS per le opere di installazione della linea vita rientranti nella categoria OG1, per un importo contrattuale pari ad € 4.000,00 di cui euro 60,00 per oneri per la sicurezza ed € 3.600,00 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali, contenente l'impegno a:
 - l'assunzione obblighi specifici PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
 - il rispetto degli obblighi connessi all'art. 47 co. 2 e 4, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108, come indicati, nel presente atto e, altresì, nell'Accordo Quadro e nel Sub-Disciplinare 2. A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 11 delle presenti Condizioni Generali in combinato disposto con l'articolo 14 del Sub-Disciplinare 2;
 - il rispetto delle specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (C.A.M.) di cui al D.M. 23 giugno 2022 n. 256 emanato dal Ministero per la Transizione Ecologica, ora Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;
- attestazione resa da LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS contenente:

l'assunzione obblighi specifici PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, nel rispetto delle specifiche norme in materia, nonché delle apposite disposizioni previste dalla legge di gara;
- dichiarazioni sui titolari effettivi e sull'assenza di conflitto di interessi dei suddetti in merito all'assunzione dei lavori nel presente appalto;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecniche e professionali;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di ordine generale tramite modello DGUE;
- comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato del subappaltatore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 Legge n. 136/2010 s.m.i.);

- dichiarazione ai sensi dell'art.94, 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023 e ai sensi dell'art.53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001;
- dichiarazione resa sull'assenza di forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile nei confronti del subappaltatore;

Nonché:

- Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;

VISTO che sono state avviate le verifiche per accertare che non sussistano i motivi di esclusione di ordine generale;

CONSIDERATO che la documentazione allegata alla richiesta di subappalto corredata della specifica sui costi della sicurezza è stata trasmessa anche al CSE;

DATO ATTO che l'impresa subappaltatrice LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS:

- è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_48574208 valido fino al 31.03.2026;
- con nota prot.25963 del 05.03.2026 è stata acquisita la verifica del rispetto non dovuto della normativa per disabili L.68/99;
- in data 06.03.2026 è stata acquisita la visura casellario informatico ANAC dalla quale non risultano annotazioni;
- in data 06.03.2026 è stato acquisito il certificato con esito nullo del Casellario Giudiziale della ditta LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS;
- in data 06.03.2026 è stato acquisito il certificato con esito nullo del Casellario Giudiziale del socio accomandatario della ditta LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS, Sig. Luongo Pasqualino;
- in data 06.03.2026 è stato acquisito il certificato del Casellario Giudiziale del socio lavorante della ditta LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS, Sig. Hoxha Festim;
- in data 06.03.2026 è stato acquisito il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito nullo;

RISCONTRATO ai termini dell'art 105 co. 4 come modificato dalla legge n. 238 del 2021, che:

- a) sono state eseguite con esito positivo la maggior parte delle verifiche di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- b) che la ditta subappaltatrice ha dichiarato che ha eseguito direttamente nel quinquennio antecedente lavori analoghi a quelli oggetto del subappalto, per importi non inferiori all'importo dei lavori di cui al contratto di subappalto;
- c) che all'atto dell'offerta il RTI ha preventivamente indicato i lavori, le forniture o i servizi che la ditta appaltatrice intendeva subappaltare nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto tra cui Lavori in categoria OG1 e OG11 nei limiti della normativa vigente;

PRESO ATTO, inoltre, che:

- l'impresa subappaltatrice LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS ha dichiarato "di non trovarsi nelle condizioni di controllo, controllante o controllata, né di collegamento ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile con la società ASILO NIDO SAN BIAGIO SCARL P.Iva 08951130726 e con l'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria P.Iva 03892770714) e LFM SpA (mandante P.Iva 05902670727);

- sono stati rispettati gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010 mediante la comunicazione e l'indicazione del conto dedicato;

DATO ATTO che:

- l'appalto in specie ai termini dell'art 226 comma 3 del D.Lgs 36/2023 segue le norme del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii essendo stata pubblicata la procedura di scelta del contraente prima della data in cui il nuovo codice dei contratti ha acquistato efficacia;
- ai sensi dell'art 105 co.8 del D.Lgs 50/2016 l'appaltatore e i subappaltatori sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante;

VISTO anche il parere MIT n. 2747 del 03.06.2024 per l'autorizzazione al subappalto per lavori le cui procedure di gara sono state avviate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs 36/2023, come nel caso in specie;

CONSIDERATO che le prestazioni di cui trattasi devono potersi avviare il prima possibile per non procurare nocimento al programma dei lavori nel rispetto delle tempistiche contrattuali;

TENUTO conto che il subappalto, quale contratto derivato dal contratto principale, esige una manifestazione espressa da parte dell'appaltatore (S.A.) di affidare a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto (*ex art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016*) (vedi TAR Veneto, con l'ordinanza n. 22 del 15 gennaio 2021);

CONSIDERATO che la società consortile eventualmente costituita è responsabile della mera esecuzione dei lavori, laddove la titolarità del contratto di appalto rimane in capo alle associate, mentre la società consortile si configura come mero strumento esecutivo del contratto di appalto, ovvero come struttura operativa al servizio delle imprese riunite, con la conseguenza che l'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, del subappaltatore e dei fornitori;

RITENUTO che la possibilità per le imprese costituite in ATI di costituire società anche consortili per l'esecuzione dei lavori non può essere strumento per schermare la responsabilità delle imprese riunite, che è presupposto della scelta del contraente e dell'aggiudicazione dei lavori ed è stata stabilita dal legislatore proprio allo scopo di tutelare l'amministrazione, i subappaltatori ed i fornitori per una migliore realizzazione dell'opera pubblica (Cass., n. 2173 del 2024 citata e da ultimo Cass., n 10591 del 2004).

DATO ATTO che nella fattispecie si applica la disciplina specialistica dei contratti pubblici non operando l'art. 2462 del codice civile;

CONSIDERATO che, ai sensi del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato prot.343835 del 10.11.2010:

- la società consortile costituita ai sensi dell'art. 93 del DPR 5 ottobre 2010, n. 270 per l'esecuzione unitaria dei lavori appaltati sia legittimata a stipulare contratti di subappalto;
- la richiesta di autorizzazione al subappalto rimane di esclusiva competenza dell'ATI aggiudicataria, unico interlocutore della Stazione appaltante, anche dopo la costituzione della società consortile, costituente mero strumento operativo cui è affidata l'esecuzione unitaria dei lavori nell'interesse delle imprese riunite (cfr. Corte di Cassazione, 18 giugno 2008 n.16410);
- la Stazione appaltante, autorizzando l'ATI aggiudicataria, continua ad essere garantita dalla stessa nel caso di eventuali inadempienze della società consortile, che quale mero strumento operativo non ha alcun rapporto diretto con la Committente;

CONCLUSO PERTANTO che la società consortile assume semplicemente il rilievo di una struttura operativa al servizio dell'ATI contraente, che, perciò, non le consente di divenire titolare di alcuna posizione giuridica, né attiva, né passiva, da cui discende che:

- a. il pagamento del corrispettivo d'appalto deve essere versato all'ATI secondo le quote di partecipazione, titolare del contratto;
- b. le domande di subappalto e le comunicazioni di forniture con posa in opera e/o di noli a caldo devono essere presentate dalla capogruppo dell'ATI mentre i relativi contratti sottostanti possono essere stipulati dalla società consortile;
- c. la responsabilità per inadempimento rimane in capo all'ATI;

CONSIDERATO quanto precede in narrativa e ritenuto opportuno al buon fine del rispetto delle milestone fissate dal PNRR, senza cause di arresto che condizionino l'andamento dei lavori, procedere ad autorizzare il subappalto pur in assenza della completa verifica sui requisiti generali e speciali posseduti dall'impresa subappaltatrice condizionandone però l'efficacia al completamento delle verifiche stesse, stabilendo che in caso di riscontro a carico dell'operatore economico di condizioni con rilevanza escludente l'autorizzazione verrà fatto ricorso al potere di autotutela in merito al presente atto;

RILEVATO dai controlli effettuati in base agli esiti ad oggi pervenuti sulle dichiarazioni fornite che non sussistano motivi ostativi all'autorizzazione al subappalto per la ditta LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS entro i termini di legge che determinerebbero il silenzio assenso;

DATO ATTO che sono state acquisite le dichiarazioni sull'assenza di conflitto interesse dei titolari effettivi della ditta subappaltatrice;

VISTA la proposta del RUP di autorizzazione al subappalto, ivi allegata;

DATO ATTO che il Responsabile Unico di Progetto è l'Arch Elena Pugi;

DATO ATTO di aver acquisito con riferimento alle varie procedure di scelta del contraente la dichiarazione da parte del Responsabile unico del procedimento di non trovarsi con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, di garanzia della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Pisa;

ATTESTATO:

- di non trovarsi, con riferimento all'assetto di interessi determinato con il presente atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza.
- di agire nel pieno rispetto del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare riferimento al divieto di concludere per conto dell'Amm.ne, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente.

VISTO il D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii ancora applicabile al caso in specie;

PROVVEDE

- 1) a dare atto che quanto specificato in premessa è parte integrante del dispositivo del presente atto;
- 2) in relazione all'istanza di subappalto prot.27107 del 09.03.2026, vista la proposta del RUP allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale, ad autorizzare il subappalto da parte dell'impresa appaltatrice formata dall'ATI Cetola SpA (mandataria) e LFM SpA (mandante) alla ditta LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS per le opere di installazione della linea vita rientranti nella categoria OG1, per un importo contrattuale pari ad € 4.000,00 di cui euro 60,00 per oneri per la sicurezza ed € 3.600,00 di manodopera comprensivi degli oneri previdenziali;
- 3) a subordinare l'efficacia della presente autorizzazione all'esito della conclusione dei controlli sui requisiti generali e speciali stabilendo che in caso di riscontro a carico dell'operatore economico di accertamenti con rilevanza escludente, la presente autorizzazione sarà annullata in autotutela;
- 4) a dare atto che l'impresa subappaltatrice LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS:
 - è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot. INAIL_48574208 valido fino al 31.03.2026;
 - con nota prot.25963 del 05.03.2026 è stata acquisita la verifica del rispetto non dovuto della normativa per disabili L.68/99;
 - in data 06.03.2026 è stata acquisita la visura casellario informatico ANAC dalla quale non risultano annotazioni;
 - in data 06.03.2026 è stato acquisito il certificato con esito nullo del Casellario Giudiziale della ditta LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS;
 - in data 06.03.2026 è stato acquisito il certificato con esito nullo del Casellario Giudiziale del socio accomandatario della ditta LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS, Sig. Luongo Pasqualino;
 - in data 06.03.2026 è stato acquisito il certificato del Casellario Giudiziale del socio lavorante della ditta LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS, Sig. Hoxha Festim;
 - in data 06.03.2026 è stato acquisito il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con esito nullo;
- 5) di riservarsi la facoltà di revoca del presente provvedimento per l'insorgere di fatti tali da mettere in discussione le considerazioni svolte ai fini della valutazione di affidabilità dell'impresa e del rispetto dei requisiti generali;
- 6) a specificare inoltre che:
 - gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, devono essere corrisposti all'impresa subappaltatrice senza alcun ribasso;
 - l'appaltatore è responsabile in solido con i subappaltatori dell'osservanza da parte di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito dei subappalti;
 - nei cartelli esposti all'esterno del cantiere deve essere indicato il nominativo delle imprese subappaltatrici;
 - l'ingresso in cantiere è subordinato alla approvazione del Piano Operativo di Sicurezza del subappaltatore;

- l'impresa subappaltatrice per il tramite dell'appaltatore deve trasmettere a questa amministrazione e specificatamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici,
- 7) a dare atto che, come specificato nel subcontratto stipulato con la ditta LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS, le parti contrattuali hanno stabilito di comune accordo che il pagamento delle prestazioni, non verrà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante;
- 8) a dare atto che il codice CUP è J55E22000200001 e il CIG derivato è A01E63D27E;
- 9) a comunicare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice RTI CETOLA SPA (mandataria) - LFM SPA (mandante) e alla ditta subappaltatrice LH COSTRUZIONI DI LUONGO PASQUALINO E C. SAS;
- 10) a partecipare il presente atto al Segretario Generale /R.P.C.T. e al Dirigente coordinatore PNRR DD10.
- 11) a pubblicare il presente provvedimento all'Albo pretorio e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, come previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.
- 12) a dare atto che la pubblicazione del presente atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

IL RESPONSABILE E.Q.

Ing Stefano Garzella

Documento firmato digitalmente da

STEFANO GARZELLA / ArubaPEC S.p.A.